

COMUNE DI CASAZZA
PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DELLA PIEVE, 2 - TEL. 035 816060 - C.A.P. 24060 - P. IVA 00329540165 - COD. FISC. 80016780167



**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA,
DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
E ALLA CONVIVENZA CIVILE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. _____ DEL _____

INDICE**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto e applicazione
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Sanzioni
Art. 5	Vigilanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Art. 6	Comportamenti vietati
Art. 7	Altre attività vietate
Art. 8	Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti
Art. 9	Edifici disabitati e/o abbandonati
Art. 10	Accampamenti e/o campeggi
Art. 11	Sgombero neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12	Divieti
Art. 13	Disposizioni sul verde private

SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 14	Sicurezza urbana ed incolumità pubblica
Art. 15	Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi
Art. 16	Limitazioni al consumo di bevande alcoliche

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17	Disposizioni generali
Art. 18	Accensione fuochi
Art. 19	Rumore derivante da attività
Art. 20	Abitazioni private
Art. 21	Manutenzione degli edifici e delle aree
Art. 22	Strumenti musicali
Art. 23	Dispositivi acustici antifurto
Art. 24	Pubblicità Fonica
Art. 25	Amministrazione degli stabili

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie)

- Art. 26 Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi
- Art. 27 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 28 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 29 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 30 Occupazioni di altra natura
- Art. 31 Occupazione per comizi e raccolta firme

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 32 Disposizioni generali
- Art. 33 Tutela degli animali domestici
- Art. 34 Protezione della fauna selvatica
- Art. 35 Animali molesti
- Art. 36 Mantenimento dei cani
- Art. 37 Animali liberi
- Art. 38 Lotta contro mosche, e zanzare e altri agenti infestanti

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Abrogazioni
- Art. 40 Entrata in vigore
- Art. 41 Pubblicità del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, mettendo al centro l'educazione come investimento alla crescita della società civile.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione Comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di spazi ed aree pubbliche (integrazione del Regolamento sul Canone Unico);
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne (torrenti);
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 7 bis del

decreto D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando di Polizia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento intestato al Comune di Casazza- tramite circuito pago P.A.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, ed ai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali. Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E
DELL'IGIENE AMBIENTALE****Art. 6 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, pensiline autobus, facciate o porte di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, pensiline autobus e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni, (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboards);
- g) lanciare su suolo pubblico volantini o simili od apporli sui parabrezza dei veicoli in sosta;
- h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- j) in luogo pubblico o in vista del pubblico, compiere atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- k) dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi materiale o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- n) produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori quando sono superiori, considerando il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorché non percettibili a livello sensoriale ma lesivi per la salute di chi li subisce.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**

Art. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
2. In particolare, a tutela dell'incolumità pubblica è vietato apporre teli oscuranti di qualunque natura sulle recinzioni adiacenti o comunque confinanti con la pubblica via, con aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, nelle more di quanto previsto dal relativo articolo "recinzioni" del Regolamento Edilizio Comunale.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100.

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Chiunque abbandoni rifiuti sul suolo pubblico all'interno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 900.
2. In tutto il territorio comunale è sempre vietato, anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive, il rilascio incontrollato in ambiente di palloncini volanti riempiti con gas più leggeri dell'aria, in gomma o materiale simile, anche se biodegradabili.
3. Il divieto di cui al punto 2 è esteso anche a nastri colorati e coriandoli, e ad altri oggetti ludici in materiale plastico atti a disperdersi senza controllo nell'ambiente;
4. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. È competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
6. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
7. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri, le indicazioni e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.
8. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature simili, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio;
 - c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
 - d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;
 - e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta

sono destinati, o con modalità diverse di conferimento;

g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;

h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;

i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante.

9. Chiunque violi le disposizioni del comma 6 del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento da € 25 a € 150.

Articolo 9 - Edifici disabitati e/o abbandonati

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, ostruendone gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi.
4. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni della notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.
5. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono inoltre obbligati a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 300**.

Art. 10 - Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di stazionamento permanente per tende di qualsiasi genere, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane, e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate, accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento entro 48 ore con ordinanza del Sindaco, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma **da € 50 a € 300**.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. Nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 31 marzo di ogni anno, è fatto d'obbligo l'uso di catene da neve a bordo o di pneumatici da neve montati per tutti gli autoveicoli di cui all'articolo 54 del Codice della Strada in circolazione ed il loro utilizzo qualora le condizioni del fondo stradale non garantiscano condizioni di sicurezza.
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
8. Il Sindaco, in caso di eccezionale gravità, con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazioni le sanzioni previste dal Codice della Strada.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 – Divieti

1. **Nelle aree verdi comunali, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, è vietato:**
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;

- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- e) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- f) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- h) calpestare le aiuole;
- i) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- j) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- k) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole;
- l) circolare con veicoli a motore; in deroga a detto divieto è consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso e di vigilanza in servizio ed ai mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- m) circolare con velocipedi al di fuori dei percorsi specificamente indicati per lo scopo;
- n) utilizzare aeromodelli/automodelli e simili forniti di motori a scoppio;
- o) utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore a 12 anni se non diversamente indicata sulle stesse;
- p) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro.

2. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- c) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm),

anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;

- d) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida;
- e) accendere fuochi;
- f) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- g) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
- h) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- i) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di alberi, rami o di fulmini;
- j) pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi; per le attività di gioco e sportive si dispone:

- a) il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi, che è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore;
- b) è dovere oltre che diritto del cittadino segnalare direttamente all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi con anomalie o malfunzionamenti al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione;
- c) l'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi;

- d) per motivi di sicurezza e igiene, è vietato l'accesso ai cani in prossimità dell'area giochi dei parchi pubblici;
- e) chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

1. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con la sede stradale o altri luoghi pubblici, di tagliare i rami che si protendono oltre il confine e di rimuovere tempestivamente le ramaglie, fogliame o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o altro luogo pubblico.
2. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali pericolosi (es.ratti) ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1), 2) e 3) nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale.
5. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate e, qualora ci siano le circostanze, alla comunicazione della notizia del reato per la violazione dell'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**Art. 14 – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica**

1. Per sicurezza urbana si intende la tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.
3. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, interviene a tutela della sicurezza urbana, nei casi contingibili e urgenti quali:
 - a) situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato tali da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) situazioni in cui si accerti incuria, degrado ed occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) situazioni di pericolo derivante dallo stato di abbandono degli edifici;
 - e) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - f) situazioni tali da offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
4. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81

Art. 15 - Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi

1. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal D.L. n. 14/2017 convertito con L. n. 48/2017, a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, si individuano le seguenti aree urbane:
 - i parchi ed i giardini comunali;
 - piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa;
 - sagrati delle chiese;
 - plessi scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;

- area Archeologica;
 - aree dove si svolgono manifestazioni pubbliche.
1. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano la libera accessibilità o fruizione delle citate aree e delle infrastrutture ivi presenti (es. aree giochi, panchine, accessi...), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per le condotte eventualmente accertate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria, da contestare per iscritto al trasgressore, consistente l'ordine di allontanamento per 48 ore di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.
 2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in tutte le aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017 come convertito dalla L. n°48/2017.
 3. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) all'interno delle aree previste nel comma 1.

Art. 16 – Limitazioni al consumo di bevande alcoliche.

1. Nel territorio del Comune di Casazza è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenni è considerato responsabile

l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate.
4. Il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del TUEL, può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati e delle aree appositamente attrezzate.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o venga sanzionato con norme di carattere statale o regionale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 18 – Accensione fuochi

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita qualora autorizzata dall'Autorità competente.
2. È vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. È invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei molestie alle abitazioni vicine.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 19 – Rumore derivante da attività

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali e dal regolamento di zonizzazione acustica del territorio comunale allegato al vigente P.G.T., in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, al fine di tutelare la quiete pubblica, il riposo delle persone e nel rispetto del buon vicinato, si possono esercitare senza specifica autorizzazione comunale attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico nei seguenti orari:
 - dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
 - la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
2. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico a titolo esemplificativo, l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco
 - sega a disco
 - martello demolitore e picconatore
 - compressore
 - trapano
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico)
 - scarificatore
 - motosega

- tosaerba con motore a scoppio
 - rullo compressore
 - escavatore
 - pala meccanica
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
 4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 20 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere impiegate dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.18 del presente regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 21- Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione, all'ordine e alla pulizia delle facciate. Devono altresì garantire la

sicurezza strutturale dell'immobile ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale anche attraverso il restauro dell'intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura e, in ogni caso, qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.

2. Sussiste l'obbligo per i suddetti:
 - a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;
 - b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini;
 - c) di provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
 - d) di mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, in orari tali da non creare disturbo al vicinato.
5. In caso di manutenzione stabili dovranno essere posti idonei sistemi di protezione per evitare caduta di calcinacci sui passanti o diffusione di polveri.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 22 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

1. È fatto divieto in qualsiasi luogo del Comune, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 24 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione nelle restanti zone dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 n.130.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 25 - Amministrazione degli stabili

1. In prossimità dei citofoni dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 26 – Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi

1. È fatto obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle scuole guida di presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione agli esami pratici.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione indicando la data prevista per l'occupazione o il periodo durante il quale verranno svolti esami o prove; Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico nella misura forfetaria che verrà comunicata.
3. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'Ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della T.O.S.A.P., se dovuto. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata a cura del richiedente.

Art. 27 – Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a seguire quanto approvato con specifica Delibera della Giunta comunale.

Art. 28 – Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad

esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali.

Art. 29 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Art. 30 – Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento o da altri Regolamenti Comunali, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

- a. Il deposito su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio – una volta autorizzato – deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.), del materiale stesso.

Art. 31 – Occupazione per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori. Salvo quanto disposto dalle Leggi dello Stato e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di questo Comune, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della presente sezione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 32- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono, qualora compatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessiti il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 33 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salve le aree per cani presenti sul territorio comunale.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, per evitare che gli stessi oltrepassino le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi o pubblici e privati e garantire la tutela di terzi da aggressioni ed eventuali danni.
6. È sempre obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico, in presenza di assembramenti di persone od in altri luoghi pubblici caratterizzati da notevole presenza di persona.
7. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
8. È vietato tenere animali in condizioni tale da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
9. Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio del Comune potrà essere segnalato all'Amministrazione per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani vaganti verrà richiesto l'intervento del Canile Sanitario dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo; il soggetto ricoverato presso tale struttura potrà essere riscattato dal legittimo proprietario o, qualora quest'ultimo non dovesse essere rintracciato, trasferito al Canile Rifugio di riferimento del Comune ove sia avvenuta la cattura dopo che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente. Si rimanda, comunque, alle procedure del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. ed alla normativa in vigore.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto

alla sanzione **prevista dalle norme nazionali e/o regionali**.

11. Chiunque violi le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 34 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. É vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. É fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 35 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 36 - Mantenimento dei cani

1. Oltre agli obblighi e divieti previsti nella normativa regionale si dispone che:
 - a) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non

recare danno alle persone;

b) il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie;

c) a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.

2. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 37 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 2, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Al fine di tutelare la salute animale ed evitare alterazioni della zoologia autoctona, è vietato il rilascio di animali domestici nell'ambiente (es. colombe, tartarughe, pesci ecc.);
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 38 – Lotta contro mosche, e zanzare e altri agenti infestanti

1. La lotta contro le mosche e altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità, preferendo l'uso di prodotti biologici. Il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la corretta gestione della rete fognaria tramite Uniacque.
2. I titolari dei depositi di rifiuti, materiali organici, contenitori di uso anche privato, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali e adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile lo sviluppo di infestanti.
3. In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le aziende dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro la proliferazione degli insetti stessi.
4. I proprietari di terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi rifiuto.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare (anche allo stato larvale), topi e altri agenti infestanti.
6. È vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre e mantenere ristagni d'acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 39- Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 40- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Art. 41- Pubblicità del Regolamento

Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà, in applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal D.Lgs 33/2013 attraverso l'inserimento del regolamento nel sito web del Comune, sezione Amministrazione Trasparente.